ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1
Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE)
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275
Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 65 **Chioggia, 6 ottobre 2023**

Ai Docenti TUTTI
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Attività compatibili con l'insegnamento e Autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'a.s. 2020-21. Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'Istituto da partedi soggetti esterni pubblici e privati (Art. 508 del D.Lgs. 297/94, Art. 53 del D.Lgs. 165/01 novellato dalla Legge 190/2012).

Con la presente si dà informativa sulle previsioni legislative che regolano la concessione di autorizzazioni a incarichi ed esercizio di libere professioni.

Condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata (vedere art.53 D.L.vo 165/01 testo unico sul Pubblico Impiego):

1. temporaneità e occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività **non di lavoro subordinato** esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo a interferenze nell'impiego;

2. non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento;

3. compatibilità con l'impiego lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;

4. attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Attività compatibili che possono essere svolte senza autorizzazione preventiva

- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato)
- Prestazioni (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero
- Utilizzazione economiche da parte di inventore di opere di ingegno o autore ecc.
- Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita
- Incarichi conferiti dalla OOSS a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando aspettativa
- Attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Partecipazione a società in qualità di semplice socio

Attività compatibili che possono essere svolte previa autorizzazione preventiva

L'autorizzazione viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento

- Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio)
- Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole
- Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato
- Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso
- Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi
- Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi)
- Incarichi come revisore contabile

La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego.

Attività assolutamente non compatibili

- Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c'è l'obbligo di comunicazione al Dirigente
- Cariche in società costituite a fini di lucro
- Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico

Sono compatibili a condizione che il lavoratore **non superi il 50% dell'orario** ordinario previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e OM 446/97 Legge 662/96

- Esercizio delle attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc) non ammesse in caso di regime a tempo pieno
- Impiego alle dipendenze di privati
- Tutte le attività compatibili previste per i lavoratori a tempo pieno

La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma 61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela BOSCOLO
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993